

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via Giuseppe Lazzareschi, n. 67
55016 PORCARI (LU)

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DALL'ART. 113 DEL Decreto
Legislativo 18.4.2016, n 50 E S.M.I.**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL
20/06/2017**

ART. 1 - Oggetto del regolamento e campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi (di seguito denominato Codice), disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale tecnico ed amministrativo interno della Società.
- 2) Il presente regolamento si applica per l'esecuzione dei seguenti lavori pubblici, servizi e forniture:
 - Lavori pubblici per importi superiori alla soglia comunitaria pari ad Euro 5.225.000,00;
 - Forniture e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria pari a Euro 209.000,00.

ART. 2 - Costituzione e quantificazione dell'incentivo

- 1) L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di lavori, servizi e forniture.
- 2) La somma di cui al precedente comma 1 è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda e deve essere indicata separatamente nel quadro economico della prestazione; tale somma non comprende, invece, le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall'Azienda stessa.
- 3) Tale somma fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola prestazione e deve essere prevista nell'ambito del relativo quadro economico.
- 4) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori anche amministrativi così come disciplinato nel seguito del presente regolamento.
- 5) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

ART. 3 - Definizione delle prestazioni

- 1) Le attività svolte dal personale interno all'Azienda e oggetto di incentivazione sono le seguenti:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti
 - b) attività di valutazione preventiva dei progetti e di validazione degli stessi
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - d) attività di Responsabile Unico del Procedimento
 - e) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - f) attività di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
 - g) attività tecnico amministrative garantite dai collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui ai punti precedenti.

ART. 4 - Conferimento degli incarichi

1) Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dall'Amministratore Delegato tra personale interno all'Azienda in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 31 del D.Lvo n. 50/16 e smi con riferimento alla linea guida ANAC n. 3 del 2016. Compete al Responsabile Unico del Procedimento, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi interni, con la specifica dei compiti loro assegnati per la conduzione dell'intero procedimento tecnico amministrativo.

2) Il progettista, qualora interno, è nominato dall'Amministratore Delegato tra personale dipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 del Codice. Nel caso di progettista esterno o altre attività afferenti la realizzazione dell'opera (ad es. coordinatore della sicurezza, DL, collaudatore ecc.) gli stessi sono individuati attraverso apposita procedura di selezione in base alle norme vigenti di cui al D.Lvo n. 50/2016 e smi e sono nominati dall'Amministratore Delegato all'esito di dette procedure.

3) Gli atti di individuazione di cui ai commi 1 e 2 relativi a personale interno possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.

4) Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario ad alcun dipendente indipendentemente dalla propria qualifica.

5) L'Azienda, ai sensi dell'art. 31 commi 7 e 9 del D.Lvo n. 50/2016 si riserva, per gli interventi di particolare complessità, di istituire una struttura stabile a supporto del RUP, affidando eventualmente tale compito anche a soggetti esterni aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, ai sensi dei commi 8 e 11 dell'art. 31.

ART. 5 - Determinazione dell'incentivo

1) Il compenso incentivante al personale dipendente di cui all'art. 113 del Codice riferito alle opere o lavori pubblici già nella misura dell'80% previsto dalla citata disposizione è così stabilito in base alle seguenti classi di importo a base di gara:

IMPORTO A BASE DI GARA	PERCENTUALE DI INCENTIVO (già 80% del 2%)
Da 5.225.000,01 a 10.000.000,00	1,6%
Da 10.000.000,01 a 15.000.000,00	1,4%
Da 15.000.000,01 a 20.000.000,00	1,3%
Da 20.000.000,01	1,2%

Il compenso incentivante al personale dipendente di cui all'art. 113 del Codice riferito alle forniture e servizi già nella misura dell'80% previsto dalla citata disposizione è così stabilito in base alle seguenti classi di importo a base di gara:

IMPORTO A BASE DI GARA	PERCENTUALE DI INCENTIVO (già 80% del 2%)
Da 209.000,01 a 500.000,00	1,6%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	1,4%
Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	1,3%
Da 2.000.000,01	1,2%

2) La ripartizione dell'incentivo è operata dall'Amministratore Delegato, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento della singola prestazione.

ART. 6 - Ripartizione dell'incentivo

1) L'incentivo determinato con i criteri di cui all'art. 5 è ripartito come segue:

ATTIVITA' SVOLTA	PERCENTUALE DI INCENTIVO SPETTANTE
a) Attività propria del Responsabile unico del procedimento	20%
b) Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
c) Attività di valutazione preventiva dei progetti e di validazione degli stessi	5%
d) Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	15%
e) Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	20%
f) Attività di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	10%
g) Attività tecnico amministrative garantite dai collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui ai punti precedenti	20%

2) Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabella del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

3) Laddove non si dia luogo all'appalto delle prestazioni per cause non imputabili ai soggetti incaricati delle varie fasi si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1.

4) Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate al comma 1 vengano affidate a professionisti esterni all'Azienda, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali indicate nel comma 1, costituiscono economie.

5) Nel caso in cui siano affidate a professionisti esterni tutte le prestazioni indicate nella tabella del comma 1, l'incentivo non viene ripartito.

6) La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1 è proposta dal competente Responsabile Unico del Procedimento individuato, tenendo conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità della prestazione, connesso all'attività espletata. L'atto di ripartizione è trasmesso all'Amministratore Delegato per la sua approvazione definitiva e per la liquidazione dell'incentivo.

ART. 7 - Liquidazione dell'incentivo

1) Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 6, sarà liquidato, con provvedimento dell'Amministratore Delegato, sulla base dell'atto di ripartizione di cui al comma 6 del precedente articolo 6, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati:

- incentivo di cui all'art. 6, c. 1 lett. a), b), c), d), g): 25% ad avvenuta validazione approvazione del progetto esecutivo per i lavori, del progetto per i servizi, del piano economico per le forniture; 25% alla pubblicazione del bando di gara; 25% alla consegna dei lavori, dei servizi o delle forniture; 25% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;

- incentivo di cui all'art. 6, c. 1 lett. e), f): 50% all'avvio della prestazione e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo o certificato di verifica conformità.

2) Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione approvato dall' Amministratore Delegato, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 8 – Sottoscrizione, proprietà ed utilizzazione degli elaborati

1) Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con timbro e firma del tecnico dell'ufficio tecnico dell'Azienda che assume la responsabilità professionale del progetto. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Azienda in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudica in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

2) Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Azienda committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2) L'Azienda ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato a dipendenti interni all'Azienda; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3) L'Azienda ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il servizio competente deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4) Per quanto non diversamente disposto dal Codice e dal DPR n. 207/2010, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 9 - Oneri per la copertura assicurativa

1) Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.

ART. 10 - Spese

1) Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti siano esse relative a materiali di consumo o a beni strumentali sono a carico dell'Azienda. La fornitura e l'approvvigionamento dei beni e materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di acquisizione previsti all'interno dell'Azienda.

ART. 11 – Oneri per l'iscrizione negli Albi Professionali

1) Gli oneri per l'iscrizione agli ordini o collegi professionali sono a carico dell'Azienda solo qualora sia condizione indispensabile per la firma dei progetti.

ART. 12 – Fondo per beni, strumentazioni e tecnologie funzionali

1) La quota del 20% dell'importo dell'incentivo ammontante al 2% dell'importo a base di gara di ogni intervento prevista dall'art. 113 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. è destinata ad apposito fondo per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2) L'acquisizione di quanto indicato al comma 1 è effettuata con i normali sistemi di acquisizione previsti all'interno dell'Azienda.

ART. 13 - Norma di rinvio

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 14 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'organo aziendale competente. Il presente regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito informatico dell'Azienda.